

STUDIO LEGALE
Avvocato Chiara Pagotto
Viale della Repubblica, 193/I
31100 Treviso (TV)
C.F. PGTCHR77T62L407P
Tel. 0422 43 32 16 - Fax 0422 21 40 86

TRIBUNALE DI TREVISO

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 8 SS. L. 3/2012 CON SUBORDINATA

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER E SS. L. 3/2012

Nell'interesse di

Naku Anjeza, nata a Durres (Albania) il 22/12/1981 e residente a S. Biagio di Callalta (TV) in Via Varese, 3 i. 9, C.F. NANJZ81T62Z100F¹, rappresentata e assistita, giusta procura alle liti allegata al presente atto (**all. a**), dall'avv. Chiara Pagotto del Foro di Treviso, C.F. PGTCHR77T62L407P, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Treviso, Viale della Repubblica, 193/I, avente i seguenti recapiti tel. 0422/433216 e fax 0422/214086, e-mail cpagotto@studioavvocatopagotto.it, pec chiarapagotto@pec.ordineavvocatitrevise.it, che si indicano per le comunicazioni di legge

- ricorrente -

Premesse	pag. 2
Storico	pag. 3
Il passivo patrimoniale	pag. 12
L'attivo patrimoniale	pag. 14
Spese per il sostentamento	pag. 16

1. Premesse

¹ Carta identità e codice fiscale della ricorrente



1. In data 02/11/2020 veniva evidenziata la situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa la ricorrente, comprovata dalle inadempienze assunte nei confronti di finanziarie e istituti di credito.

A fronte del perdurante squilibrio tra dette obbligazioni e il patrimonio prontamente liquidabile della ricorrente, veniva presentata dalla ricorrente all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento "Equità e Giustizia" del Comune di Villorba istanza dd. 02/11/2020 per la designazione di un Gestore della Crisi²;

2. l'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona del suo Referente, Dott.ssa Castagna Valeria, nominava in data 13/11/2020 il dott. Gianluca Pivato quale Gestore della Crisi, il quale accettava l'incarico il 16/11/2020³;

3. è stata consegnata al Gestore la documentazione necessaria e in data 17/03/2021 veniva richiesta la redazione della relazione particolareggiata di cui all'art. 9, comma 3 bis, L. 3/2012 e/o dell'art. 14 ter, comma 3, L. 3/2012, con l'indicazione degli avvertimenti di cui all'art. 9, comma 1, L. 3/2012 e/o dell'art. 14 ter, commi 4 e 5, L. 3/2012⁴;

4. la relazione era consegnata dal Gestore in data 18/03/2021⁵;

5. la ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e, in particolare:

-- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012, né ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge come da dichiarazione del 26/01/2021⁶ – e come accertato dal Gestore;

-- la ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come da dichiarazione del 26/01/2021⁷;

² Istanza nomina Gestore della Crisi, descrizione attività, passività e modulo privacy

³ Accettazione nomina Gestore

⁴ Pec di richiesta relazione particolareggiata e avvertimenti ex art. 14 ter L. 3/2012

⁵ Relazione particolareggiata e relativi allegati

⁶ Dichiarazione accesso L. 3/2012

⁷ Dichiarazione atti in frode



-- la ricorrente non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, non avendone in realtà mai beneficiato, come da dichiarazione del 26/01/2021⁸;

7. la ricorrente non risulta aver subito levate di protesto, come da visura del 19/10/2020⁹; né risultano iscrizioni presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso, come da attestazioni del 17/11/2020¹⁰;

8. la ricorrente va qualificata quale consumatore, secondo la nuova definizione di cui all'art. 6 L. 3/2012, potendo quindi instare per l'ammissione alla procedura di piano del consumatore, essendo "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali". Infatti, non ha mai svolto alcuna attività d'impresa, come da ispezione presso R.I. del 19/10/2020, negativa¹¹.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, espone e precisa quanto segue.

2. Storico

Stato di famiglia e rapporti familiari

La ricorrente, di origine albanese, è giunta in Italia nel 1997 con la famiglia e dal gennaio 2008 vive sola nel comune di San Biagio di Callalta, alla via Varese, 3 i. 9¹² in un appartamento concessore in locazione con contratto n. 10385 registrato il 06/08/2008 dal sig. _____, c.f. _____ residente in _____, con canone originariamente stabilito in euro 450,00 mensili, successivamente ribassato, nell'agosto 2018, ad euro 410,00 a causa delle difficoltà

⁸ Dichiarazione di assenza di esdebitazioni precedenti

⁹ Visura inesistenza protesti

¹⁰ Certificato carichi pendenti Procura della Repubblica di Treviso

¹¹ Ispezione negativa Registro Imprese

¹² Certificato di residenza e stato famiglia



economiche della ricorrente¹³. La famiglia d'origine nel 2010 faceva ritorno in Albania e da tale momento la sig.ra Naku è rimasta sola senza parenti né famigliari vicini. Conseguito in Italia il diploma di scuola professionale con specializzazione in chimica industriale, la ricorrente dal 1999 ad oggi ha sempre lavorato (dapprima come operaia presso il _____ e in seguito per altri quattro anni come commessa per i *brands* _____ e _____) e, in particolare, dal 11/03/2008 è occupata quale operatrice socio-assistenziale con livello 4S, alle dipendenze della cooperativa _____, assorbita nel 2010 dalla fondazione _____, iscritta al registro delle persone giuridiche presso la Regione Veneto al n. _____, nonché al registro nazionale onlus al n. _____ avente c.f. _____, sedente in _____ (TV), via _____, che la assumeva a tempo indeterminato con lettera datata 21/12/2009, e con decorrenza 01/01/2010¹⁴.

Origine e causa dei debiti

Va subito evidenziato all'On.le Tribunale che i debiti della sig.ra Naku traggono origine da un _____ e da _____ che hanno comportato importanti esborsi finanziari, oltre che dalle spese affrontate dopo due incidenti stradali. Vivendo sola e non potendo beneficiare di aiuti da parte dei familiari, né dal punto di vista economico né emotivo, la ricorrente si è rivolta a finanziarie e istituti di credito ottenendo nel tempo più prestiti al consumo, che, poi, per poter chiudere necessitavano di ulteriori prestiti, finendo così in un circuito dal quale non riusciva ad uscire. Finalmente nella primavera del 2020 la sig.ra Naku prendeva consapevolezza dello stato di sovraindebitamento, oltre che della necessità di sottoporsi ed oggi è desiderosa di risolvere la crisi economica proponendo ai propri creditori un piano che ne preveda la miglior soddisfazione possibile, e, al contempo, poter chiudere con il passato ed affrontare la vita, essendo ancora giovane, con serenità e, grazie ai

¹³ Contratto di locazione e accordo successivo

¹⁴ Lettera di assunzione a tempo indeterminato



Vediamo, quindi, qual è il contesto personale della ricorrente e quali sono state le vicende che l'hanno, purtroppo, toccata.

Obiettivo della sig.ra Naku, come di tutti i migranti, è stato fin dall'inizio quello di avere più *chance* di condurre una vita dignitosa e, quindi, di migliorare la propria condizione. Per questo, tenuto peraltro conto che oramai la sua vita era radicata in Italia, la ricorrente vi rimase anche quando nel 2010 la famiglia d'origine tornò in Albania. Va, inoltre, considerato che la sig.ra Naku era anche convinta (e lo è tuttora) che dall'Italia potesse meglio contribuire ad aiutare la famiglia, alla quale per molto tempo ha versato metà del proprio stipendio.

Sotto il profilo occupazionale la sig.ra Naku, come suddetto, si è subito inserita nel mondo del lavoro reperendo già dal 1999 la prima occupazione come operaia in un caseificio del territorio, ove vi restava cinque anni, ed in seguito come commessa, lavoro che svolgeva per ulteriori quattro anni, mentre da ultimo (dal 2008) risulta occupata come OSS presso la cooperativa [redacted], che dal 2010 passava in gestione diretta della fondazione onlus [redacted] una comunità psichiatrica [redacted], ove è ben inserita, [redacted]. E' solo grazie al proprio lavoro se la sig.ra Naku è riuscita ad andare a vivere sola e a prendere in locazione l'appartamento ove tuttora risiede, intenzionata e desiderosa di rendersi autonoma.

Purtroppo, [redacted] a far data dal 2007 con un grave [redacted], e negli anni 2013-2014 la sig.ra Naku si sottopose a [redacted] ma poi nel 2017 vi fu [redacted]

Ad ogni modo, con gli alti e bassi [redacted] la sig.ra Naku proseguiva la sua esistenza e fino al 2010 senza registrare difficoltà economiche particolari, anno in cui acquistò l'autovettura usata Adam Opel tg. DS866LR,



immatricolata nel 2008¹⁵. Il mezzo fu pagato circa euro 8.900,00 (versamento immediato di euro 500,00 a mezzo POS ed euro 2.000,00 in contanti il 29/07/2010 e saldo al 24/08/2010 per euro 6.400,00¹⁶) grazie al prestito ottenuto da Deutsche Bank (poi assorbito da Findomestic). Si tratta del primo accesso al credito al consumo come risulta anche dalla visura CRIF.

Come detto, nel 2010 la famiglia d'origine della sig.ra Naku tornò in Albania e

si ripresentava ciclicamente rendendole molto difficile condurre una vita ordinata. Nel tempo alcune multe rimasero impagate e confluirono in cartelle Equitalia (tot. euro 5.000,00 con sanzioni, interessi e spese), che non furono subito pagate in quanto vi era già l'esborso mensile in essere per il pagamento del finanziamento. Detto debito, tuttavia, è stato successivamente onorato e allo stato non vi sono debiti verso l'Erario. Anche questa circostanza è molto importante sotto il profilo della dimostrazione di assenza di condotte fraudolente o di colpa grave, poiché dimostra la volontà di adempiere della sig.ra Naku che, a differenza di molti debitori, si è premurata sempre di definire la propria esposizione in un'ottica di diligenza, di buona fede e di meritevolezza.

Accanto ai problemi di salute , a far data dal 2012 la ricorrente dovette affrontare altre problematiche di natura medica, poiché vi fu un infortunio sul lavoro che comportò necessità di cure con esborso di circa euro 3.000,00 e che determinò un'assenza dal lavoro di circa sei mesi. Purtroppo, all'infortunio, che lasciò comunque delle recidive, seguì determinata dalle mansioni lavorative della ricorrente e protrattasi nel tempo, come certificato nella documentazione medica relativa alle visite specialistiche e alle cure effettuate (cfr. *abstract* dott.ssa del Dipartimento di dell'Ospedale S. Maria degli Angeli di Pordenone nel referto del 17/11/2011: "*Lavora come OSS 8 ore al giorno ...*

e

¹⁵ Visura PRA mezzo tg. DS866LR

¹⁶ Ricevuta Campello Motors



certificato INAIL 24/02/2012 “

”).

Va da sé che fu difficile per la sig.ra Naku affrontare gli esborsi economici per le cure e le visite mediche, anche specialistiche, cui si sottopose.

Nel 2015 la ricorrente ebbe un SX stradale senza copertura Kasko e ciò aggravò ulteriormente la situazione economica della sig.ra Naku, che ebbe ulteriori esborsi per la sistemazione dell'auto per circa euro 3.000,00 – autovettura che da tale data fu sottoposta a più interventi meccanici: in particolare, nel 2016 fu necessario un intervento ai freni che costò da solo circa euro 1.000,00. Inoltre, sempre a causa del SX, era nuovamente scosso il precario quadro clinico e vi furono ulteriori cure (cfr. *abstract* referto PS dell'OS di Treviso a firma della dott.ssa del 14/09/2015: “...a gennaio

”).

a:

3

7

7

3

la sig.ra

Naku perdeva il controllo delle proprie finanze e affrontava le spese di vita e quelle per la salute e l'auto senza rendersi conto che tutto ciò avrebbe comportato nuove richieste di prestiti con aggravio del montante dell'esposizione complessiva. Infatti, per affrontare le uscite ed i debiti nel 2017 fu chiesto un prestito a Credem – Il quinto.net con cessione volontaria di quota dello stipendio per complessivi euro 27.000,00: con la somma erogata dalla nuova finanziaria era estinto il debito per una carta di credito ed anche il residuo di un mini finanziamento ottenuto in precedenza da Futuro Compass Banca spa per euro 11.303,84¹⁷ e fu erogato a saldo l'importo di euro 11.379,84¹⁸.

¹⁷ Lettera chiusura debito Futura Compass spa

¹⁸ Lettera Avvera di erogazione finanziamento



Nel 2018 veniva aperta la carta di credito con Agos per euro 5.000,00 per far fronte ad una spesa di manutenzione dell'autovettura e per iniziare gli interventi cui si sottopose e che durarono anni. Purtroppo, nel 2018 vi fu anche un aggravamento importante poiché veniva a mancare il padre della ricorrente¹⁹ (e ciò comportò una compartecipazione alle spese per le esequie in Albania) e terminava con enorme sofferenza

Sotto il fronte finanziario, vi fu una ulteriore richiesta di prestito, effettuata da Intesa San Paolo di circa euro 10.627,53²⁰, da restituirsì in ratei di euro 150,00 mensili – somma impiegata per ulteriori costi di sistemazione dell'autovettura e per uscite varie; al predetto finanziamento seguiva l'ultimo prestito chiesto a Findomestic Banca spa per euro 23.000,00. Infatti, tra le uscite del periodo vi furono quelle per le che continuavano (nel 2018 fu applicato un con costo di circa euro 2.500,00 – corrisposti grazie ad anticipi del TFR - e nel 2019-2020 furono effettuati impianti dentari del costo di euro 2.700,00, oltre ad altri interventi minori). A dette uscite si aggiunsero, sempre negli anni 2019-2020, ulteriori euro 2.500-3.000,00, spesi per trattamenti a mezzo , compromesso anche a causa dell'attività lavorativa della stessa.

Le cure sono oggi concluse, come attestato dal dott.

²¹ e quelle sono quasi terminate, come dichiarato dalla dott.ssa ²², ma i relativi esborsi hanno peggiorato la situazione finanziaria della ricorrente, così come sono stati gravosi tutti gli altri esborsi medici per le terapie intraprese nel tempo. Delle innumerevoli spese mediche la sig.ra Naku è riuscita a recuperare solo parte dei giustificativi, onde poterli esibire in questa sede²³, ma si veda, in particolare, l'annotazione delle spese sanitarie operata dal

¹⁹ Certificato di morte sig. Albert Naku

²⁰ Comunicazione prestito Intesa San Paolo

²¹ Dichiarazioni fine cure

²² Dichiarazione

²³ Giustificativi rinvenuti



commercialista della ricorrente nelle dichiarazioni dei redditi ove risulta che nel 2018 gli esborsi per la salute sono stati pari ad euro 3.734,18. Si tratta all'evidenza di una somma consistente per una persona che vive sola, con l'affitto da pagare, senza aiuti esterni e, per di più, in grande prostrazione emotiva.

Per terminare la descrizione degli eventi che hanno determinato esborsi economici, si dà atto che nel 2020 la sig.ra Naku ebbe un nuovo SX stradale che distrusse il mezzo, oramai da demolire, e comportò il 05/09/2020 la necessità di una nuova macchina, che la ricorrente acquistò da _____ in parte grazie all'indennizzo assicurativo (euro 1.200,00) e in parte esborsandovi direttamente la somma di euro 1.470,00, liquidità residua del prestito rinegoziato con Credem – Il quinto.net. Si tratta dell'auto usata, ancora in uso, Adam Opel, tg. DS728AS²⁴.

Riassumendo, da ultimo, con la rinegoziazione del prestito di Credem, che estingueva il debito verso Futura, inglobandolo:

* è stato pagato il debito per la carta di credito Intesa di euro 1.300,00 (20/06/2020 - 30/09/2020);

* è stato pagato il debito per la carta di credito Agos di euro 5.000,00 (aperta il 04/01/2018);

* è stato pagato, in aggiunta all'indennizzo assicurativo, il prezzo residuo di euro 1.470,00 per l'autovettura in uso;

* è stato corrisposto l'importo di euro 1.900,00 ad Intesa per la rinegoziazione del finanziamento con diminuzione dei ratei mensili in euro 120,00;

* da ultimo, è stato corrisposto l'acconto sul compenso dello scrivente legale per l'attività prestata per la predisposizione e presentazione della presente domanda ed è stato versato il fondo spese di euro 300,00 all'OCC.

Ora, compiuta la descrizione delle vicende, si impone di evidenziare all'On.le Giudice adito l'incidenza della patologia di cui è affetta la sig.ra Naku sul sovraindebitamento. La

²⁴ Acquisto autovettura tg. DS728AS



ricorrente soffre

, che ha evidenziato la necessità

di assunzione di farmaci



verificare la possibilità di risolvere la situazione di sovraindebitamento attraverso la legge 3/2012, cosiddetta "salva suicidi", e di cui aveva sentito parlare. La buona volontà e la buona fede sono evidenti nella ricorrente, giovane donna che desidera avere una seconda *chance* e, quindi, spera le sia concesso il ritorno alla normalità con dignità, tanto che il

Va anche riconosciuto il fatto che la stessa **ha saputo mantenere senza problemi il proprio posto di lavoro**, peraltro in un contesto non facile sotto il fronte emotivo

che **"è inserita stabilmente"**,

nel contesto lavorativo. Grazie ai proventi del posto di lavoro la sig.ra Naku potrà pianificare, per il tramite dell'OCC, ogni mese le risorse da destinare ai propri creditori, offrendo loro il miglior realizzo possibile essendo disposta a limitare al massimo possibile le proprie spese di sostentamento e addirittura a destinare alla Massa l'intero TFR maturato e maturando! Nella valutazione spettante all'On.le Giudice si consideri che non è emersa alcuna condotta che possa far ritenere che vi sia stata una condotta fraudolenta nella determinazione del sovraindebitamento, né che esso sia stato causato da mala fede. Al contempo, non può nemmeno ritenersi che esso sia frutto di una condotta retta da colpa grave, atteso che parte del debito è stato originato da spese mediche nonché esborsi per l'auto – quanto alla parte documentabile – mentre quanto alle ulteriori spese di cui la sig.ra Naku non è riuscita a fornire le pezze giustificative, trattasi del frutto di una vita disordinata nella gestione delle risorse economiche e dei prestiti, determinata da



A parere di chi scrive, quindi, la sig.ra Naku è da reputarsi senza dubbio una consumatrice che ha titolo per l'accesso alla procedura di piano del consumatore,

». Eppure, nonostante ciò, attraverso le difficoltà e la solitudine, è circostanza oggettiva e documentale che la sig.ra Naku non abbia mai perduto il proprio lavoro, ma che, anzi, dall'occupazione essa tragga forza e si senta utile. Inoltre, degno di nota è il fatto che, nonostante il ricorso al credito, la stessa abbia onorato i propri debiti fino all'ultimo, sebbene con estrema difficoltà. Auspichiamo, quindi, che le sia consentito, in un'ottica anche premiale, di riprendere le fila della propria esistenza anche sotto il profilo finanziario e concretizzare il *fresh restart*.

3.1 Il passivo patrimoniale

Si dimette tutta la documentazione attestante la fonte contrattuale da cui sono sorte le obbligazioni e i debiti – per il cui complessivo ammontare e per la cui dettagliata ricostruzione si richiama quanto ricostruito dal Gestore della Crisi, essendo il seguente un mero riepilogo per la comodità del lettore:

elenco creditori:

- **Intesa San Paolo**, residui euro 6.921,93: trattasi del prestito contratto il 06/08/2019 e da restituire ratealmente sino al 01/09/2026 e rinegoziato in euro 120,00 mensili;
- **Findomestic**, per originari euro 25.000,00 e residui euro 22.517,72: detto prestito era contratto il 14/11/2019 ed è da rimborsarsi con ratei mensili di euro 349,00 ciascuno sino al 05/11/2028²⁶;
- **Credem-Il Quinto Net**, per originari euro 30.000,00, oggi euro 22.637,47: oggetto di cessione di quota volontaria dello stipendio per mensili euro 258,00;
- **Compass**, per euro 3.046,66: trattasi di debito per coperto di carta di credito con rimborso mensile di euro 150,00.

²⁶ Piano ammortamento Findomestic Banca spa



Il totale stimato, al 28/02/2021, è di **euro 54.774,78**, siccome ricostruito dal Gestore della Crisi.

Sempre ai fini dell'accesso alla procedura, si rappresenta nuovamente, infine, che la ricorrente non risulta segnalata nel registro protesti, né ha riportato condanne e/o procedimenti penali pregiudizievoli e/o comunque inerenti ad atti in frode ai creditori, e, da ultimo, che non risultano violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse erariali, siccome attestato dalla certificazione dei carichi pendenti dell'Anagrafe Tributaria del 12/10/2020²⁷ e come emerge, altresì, dalla lista delle cartelle pagate dell'ADER²⁸.

Le risultanze della Banca d'Italia hanno dato esito negativo²⁹, mentre dall'estratto informazioni creditizie del 02/12/2020 del CRIF risulta i seguenti prestiti: estinti anticipatamente verso Intesa San Paolo per prestito del 12/09/2018 (fine 09/04/2019), Compass Banca spa per prestito del 04/02/2019 (fine 07/08/2019), Findomestic Banca spa per prestito del 18/03/2019 (fine 14/11/2019), Deutsche Bank per affidamento revolving del 03/09/2010 (fine il 10/02/2010), Intesa San Paolo per carta di credito a saldo del 20/06/2020 (fine 30/09/2020), Compass Banca spa per carta di credito rateale del 21/04/2016 (fine 04/02/2019), Agos Ducato spa per affidamento revolving del 04/01/2018 (fine il 05/11/2018); mentre, sempre dal CRIF, risultano ancora in essere i seguenti crediti verso: Intesa San Paolo per prestito del 06/08/2019 (fine 01/09/2026), Findomestic Banca spa per prestito del 14/11/2019 (fine 05/11/28), Agos Ducato spa per carta di credito rateale del 23/11/2017, Compass Banca spa per carta di credito rateale del 18/08/2020 (fine 28/02/2025)³⁰.

Sul punto, siccome indicato dal Gestore, quanto al merito creditizio va segnalato che **quantomeno da parte degli ultimi finanziatori Avvera s.p.a. e Compass Banca, non vi sia stata un'adeguata valutazione delle capacità di rientro della sig.ra Naku.**

²⁷ Certificato dei carichi pendenti

²⁸ Lista cartelle pagate ADER

²⁹ Risultanze Banca d'Italia

³⁰ Dati CRIF



Si allega, altresì, dichiarazione del 26/01/2021 in merito agli atti dispositivi della sig.ra Naku, ove viene evidenziata l'assenza di qualunque atto dispositivo compiuto nell'ultimo quinquennio, ad eccezione dell'acquisto dell'auto usata Adam Opel, tg. DS728AS³¹, come suddetto.

3.2 L'attivo patrimoniale

L'attivo è costituito dai seguenti beni:

BENI IMMOBILI

/

La sig.ra Naku non possiede alcun bene immobile, come risulta da ricerca catastale del 19/10/2020, negativa³².

BENI MOBILI REGISTRATI

La ricorrente è attualmente proprietaria dell'autovettura modello Adam Opel, tg. DS728AS, come da visura PRA di data 26/11/2020³³.

Detto mezzo è stato acquistato usato nell'agosto 2020, a seguito dell'incidente, ancorché nella visura PRA sia indicato ottobre 2020 in quanto non era stata annotata la demolizione del precedente mezzo e il passaggio della seconda auto, essendo stata rottamata l'autovettura precedentemente utilizzata. Come risulta dalla stessa visura il mezzo è stato acquistato per euro 2.200,00 (in parte grazie all'indennizzo assicurativo ed in parte direttamente dalla sig.ra Naku che aveva conservato un po' di liquidità dalla rinegoziazione con Credem -Il quinto.net e pari ad euro 1.470,00). Il valore reale del bene, come risulta anche dai siti specializzati, visto anche l'anno di immatricolazione (2008), può essere stimato in circa euro 900,00. L'importo è stato calcolato considerando che la precedente autovettura, di identico modello di quella attualmente in uso, all'atto del SX era stata stimata in euro 1.200,00 – somme poi effettivamente erogata alla sig.ra Naku. In buona sostanza, l'auto non vale più del prezzo di acquisto.

³¹ Dichiarazione atti dispositivi

³² Ricerca catastale negativa

³³ Estratto ricerca automezzi presso PRA del 06/02/2020



L'auto deve essere necessariamente esclusa dalla massa attiva messa a disposizione dei creditori in quanto è utilizzata dalla ricorrente per finalità lavorative e non è possibile per la sig.ra Naku considerare l'eventualità di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici in quanto la zona ove è ubicata l'abitazione della ricorrente (il paese di S. Biagio di Callalta) non è facilmente collegabile con il luogo di lavoro, senza considerare che il lavoro della sig.ra Naku si svolge con turni, anche notturni, ed ancora più difficile (oltre che pericoloso) pensare all'uso di mezzi pubblici.

L'esclusione del bene dall'attività liquidatoria, comunque, non danneggia i creditori atteso, da un lato, che l'esiguità del valore di realizzo del mezzo, quand'anche effettivamente venduto, sarebbe praticamente azzerata dalle spese (trascrizione provvedimento al PRA, costi di pubblicità della vendita competitiva, ecc.) e, dall'altro lato, il fabbisogno mensile della sig.ra Naku andrebbe aumentato delle spese di abbonamento dei mezzi pubblici, con riduzione della quota disponibile per la massa stessa – circostanza, quest'ultima, che si reputa fortemente sfavorevole per i creditori atteso che il patrimonio della ricorrente (al di là dell'automezzo) è composto solo dalla quota libera di stipendio (a cui la ricorrente intende sommare il TFR).

BENI MOBILI

La sig.ra Naku non possiede beni mobili utilmente liquidabili con un minimo profitto per la massa, poiché, come dichiarazione del 26/01/2021, non vi sono beni di pregio³⁴, mentre gli arredi siti nell'immobile locato, espunti i beni impignorabili *ex lege*, sono di nullo valore, trattandosi di mobilio ordinario e di bassissimo livello, di cui si fornisce per trasparenza elenco dettagliato³⁵ e relative foto³⁶.

CONTI CORRENTI

La sig.ra Naku è intestataria di un conto corrente acceso presso _____, n. _____
come da estratti conto dal 01/07/2018 al 28/02/2021³⁷, che a tale data

³⁴ Dichiarazione di inesistenza beni mobili di pregio

³⁵ Elenco mobilio

³⁶ Foto mobilio

³⁷ Estratti conto



presentava una giacenza attiva di euro 423,41. La sig.ra Naku è altresì intestataria di carta prepagata i n. con scoperto di euro 3.046,66.

STIPENDIO/PENSIONI

La ricorrente, come suddetto, presta la propria attività lavorativa quale OSS alle dipendenze della , con qualifica di operaia di livello 4S e percepisce uno stipendio medio netto di circa euro 1.214,13 al lordo della cessione del quinto in favore di Credem - Quinto di euro 258,00 mensili³⁹, importo che trova conferma anche dalle dichiarazioni dei redditi prodotte⁴⁰.

4. Spese per sostentamento

L'importo delle spese necessarie per il sostentamento della sig.ra Naku è quantificabile in circa euro 1.000,00 mensili. Dette spese sono costituite dalle voci di spesa di cui all'allegato elenco⁴¹ e, per comodità del Giudicante, sono quivi appresso riepilogato:

Voce	Importo annuo	Importo mensile
Generi alimentari	3.000,00	250,00
Vestiaro	180,00	15,00
Canoni di locazione	4.920,00	410,00
Manutenzione ordinaria caldaia	120,00	10,00
Spese condominiali	420,00	35,00
Acqua	100,00	8,00
Elettricità	420,00	35,00
Gas	600,00	50,00
Rifiuti	140,00	12,00
Servizi sanitari e spese per la salute	120,00	10,00

³⁸ Compass

³⁹ Buste paga da gennaio 2018 a febbraio 2021

⁴⁰ Dichiarazioni redditi

⁴¹ Elenco spese familiari di sostentamento



Assicurazione auto e bollo	470,00 + 170,00	53,00
Carburante	960,00	80,00
Manutenzione veicolo	170,00	14,00
Telefonia	240,00	20,00
Totale	12.024,00	1.002,00

Com'è evidente dalla disamina della suddetta tabella, l'elenco risulta compatibile con un tenore di vita assolutamente essenziale e, pertanto, si confida andrà riconosciuto dall'On.le Tribunale quale necessario al fine di consentire alla sig.ra Naku di condurre una vita dignitosa e di non rischiare di contrarre ulteriore debito, una volta aperta la procedura, a causa dell'impossibilità di far fronte alle spese di sostentamento.

Da ultimo, va considerato che la voce più importante è data dall'esborso per il canone di locazione dell'appartamento ove la sig.ra Naku vive, che è già stato oggetto di revisione con abbassamento dell'importo originario da euro 450,00 ad euro 410,00 – anche tale dato evidenzia, nuovamente, la condotta attiva e desiderosa di comporre il debito della ricorrente, che si attivava prontamente per addivenire ad un accordo con il locatore, attesa l'impossibilità a corrispondere il canone originariamente pattuito.

Sempre per rappresentare la essenzialità del fabbisogno di vita della ricorrente, si consideri che l'indice ISTAT 2019 della spesa media mensile per un nucleo familiare di una persona sola da 35 ai 64 anni è di euro 2.008,82, mentre quello ISTAT 2019 di soglia di povertà assoluta di una persona in un comune del nord Italia con meno di 50.000,00 abitanti è di euro 754,26.

Conseguentemente, si chiede che l'On.le Tribunale Voglia determinare, in favore della sig.ra Naku, la quota di stipendio mensile da destinarsi per il sostentamento in euro 1.000,00.

5. Sintesi del piano e somme messe a disposizione dei creditori

La sig.ra Naku intende sottoporre all'On.le Tribunale un piano della durata di anni 5 con la previsione di corrispondere ai creditori, tutti chirografari, l'importo dato dalla differenza fra lo stipendio di euro 1.214,13 mensili e l'importo delle spese per il proprio



sostentamento, siccome sopra elencate e assommanti ad euro 1.000,00 ed indicanti un tenore di vita praticamente essenziale. Vista la novella che ha introdotto l'art. 8, 1 bis L. 3/2012, i debiti derivanti da contratti di finanziamento verranno falcidiati e quindi subiranno il concorso tra tutti i creditori.

Essendo intenzione della sig.ra Naku, al fine di dimostrare la sua assoluta volontà di cooperare al meglio per i creditori, versare tale quota di stipendio anche per 13 mensilità, mentre per la quattordicesima l'importo che la ricorrente intende trattenere per le proprie esigenze di vita è di soli euro 300,00 mensili. Inoltre, ad ulteriore dimostrazione delle migliori intenzioni della sig.ra Naku e nell'esclusivo interesse del ceto creditorio, **la stessa intende conferire interamente alla Massa l'intero TFR e ciò non solo per l'intero importo maturato al 28/02/2021 (che si stima pari ad euro 7.275,00 netti) ma altresì dell'intero importo maturando sino alla fine della procedura e, quindi, per ulteriori 5 anni (stimato in euro 5.795,00 netti complessivamente al 28/02/2026).**

Così facendo potrà essere destinata alla Massa la somma complessiva annua di euro 3.510,69 per un arco temporale di cinque anni, pari ad euro 17.553,45, oltre al TFR maturato e maturando per ulteriori euro 13.070,00, e, dunque, per un importo pari ad euro 30.623,45, che consentirà alla sig.ra Naku di soddisfare al 100% le spese dell'OCC-Liquidatore da riconoscersi in prededuzione, mentre per i creditori chirografari la soddisfazione del credito sarà presumibilmente del 52,58%, percentuale tutt'altro che esigua, - non essendovi creditori privilegiati.

Creditore	€ residuo	€ piano	% soddisfo
OCC- Liquidatore	1.822,55	1.822,55	100%
Credem – Il quinto.net	22.637,47	11.902,41	52,58%
Findomestic	22.517,72	11.656,44	52,58%
Intesa San Paolo	6.921,93	3.639,49	52,58%
Compass (carta credito)	3.046,66	1.601,95	52,58%



Quanto alle tempistiche, il pagamento dei crediti prededucibili e di parte dei chirografari potrà avvenire in acconto già subito, non appena aperta la procedura, grazie allo smobilizzo del TFR, ed il residuo entro la chiusura della stessa.

E' evidente, dalla disamina di quanto sopra, che **la procedura di piano del consumatore è nettamente migliorativa per il ceto creditorio rispetto alla mera liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012**, poiché vi è la disponibilità della sig.ra Naku di destinare alla Massa il proprio intero TFR sino ad oggi maturato e maturando per gli ulteriori 5 anni di procedura al fine di ottimizzare al meglio possibile le risorse disponibili da assegnare ai creditori. Diversamente, con il mero piano liquidatorio – al di là della durata di 4 anni (contro i 5 quivi indicati) – i creditori non beneficerebbero del TFR, ma avrebbero unicamente l'importo eccedente il fabbisogno mensile della sig.ra Naku e, quindi, un attivo di molto inferiore (si consideri che il solo TFR alla data odierna è circa euro 9.000,00 lordi – cui va a sommarsi l'ulteriore importo di qui ai prossimi 5 anni di procedura). Appare quindi incontestabile la convenienza del piano rispetto alla soluzione di cui all'art. 14 ter L. 3/2012.

*

Nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice adito ritenesse l'insussistenza dei requisiti di cui artt. 6 e 7 L. 3/2012, nonché degli ulteriori artt. 8 e 9 L. 3/2012, Voglia Questi aprire la procedura di liquidazione del patrimonio, fissando il limite di reddito da lasciarsi nella disponibilità della sig.ra Naku in euro 1.000,00 ed escludendo dalla liquidazione l'autovettura per le ragioni suesposte.

* * *

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella propria Relazione particolareggiata, la ricorrente rappresenta la possibilità di destinare alla massa creditoria i propri redditi, nella quota sopra indicata, oltre all'intero TFR maturato e maturando, detratto quanto necessario per il proprio sostentamento.



Tutto ciò premesso la ricorrente, Anjeza Naku, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito,

in via principale:

verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 L. 3/2012, nonché l'art. 8 e 9 L. 3/2012, verificata l'assenza di atti in fronde ai creditori, fissi con decreto l'udienza di cui all'art. 12 *bis* L.3/2012, disponendo a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi la comunicazione al meno trenta giorni prima a tutti i creditori della proposta e del decreto e, quindi, una volta verificate la ammissibilità e la fattibilità del piano e ogni ulteriore incumbente di cui al predetto art. 12 *bis* L.3/2012 omologhi il piano del consumatore della sig.ra Naku Anjeza, emettendo tutti i provvedimenti conseguenti.

in via subordinata:

dichiari *ex art. 14 quinquies* L. 3/2012 aperta la procedura di liquidazione del patrimonio della sig.ra Naku Anjeza, emettendo tutti i provvedimenti conseguenti e, in particolare, fissi i limiti di quanto occorrente al mantenimento della ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14 *ter*, comma 6, lett. b), L. 3/2012 (anche mediante richiesta di integrazione documentale), tenuto conto del fabbisogno di euro 1.000,00 mensili, escludendo dalla liquidazione l'autovettura per le ragioni di cui in narrativa.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

Si allegano i documenti di cui in narrativa.

Dichiarazione di valore: il sottoscritto procuratore, ai sensi del D.P.R. 115/2002 e succ. mod., dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del C.U. in misura pari ad euro 98,00.

Con osservanza.

Treviso, 18/03/2021

Avv. Chiara Pagotto

